

COMUNE DI CERVETERI

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU

(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

Allegato “ A” alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26.05.2011

INDICE

- Art. 1 - **Oggetto e finalità del regolamento**
- Art. 2 - **Riscossione ordinaria**
- Art. 3 - **Riscossione coattiva**
- Art. 4 - **Norme finali**
- Art. 5 -- **Entrata in vigore**

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:
 - ✓ dagli articoli 117¹ e 119² della Costituzione;
 - ✓ dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267³;
 - ✓ dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446⁴;
 - ✓ dell'articolo 1 comma 161 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007)⁵;
2. Il presente regolamento è volto a disciplinare la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – TARSU, sia nella fase ordinaria che coattiva;
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

Art. 2 - Riscossione ordinaria⁶

1. Il comune, nell'ambito delle modalità di riscossione delle entrate tributarie, previste dal Regolamento generale delle Entrate Tributarie opta per la riscossione diretta della Tarsu o Tia disapplicando quanto previsto dall'Art.72 del D.Lgs 507/93, in particolare si prevede:
 - a - la liquidazione della tassa dovuta per ciascun anno solare sulla base delle denunce presentate e degli accertamenti notificati mediante invio di apposito invito a pagamento al domicilio del contribuente;
 - b - il pagamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune con il frazionamento della tassa in almeno due rate bimestrali;
 - c - a seguito del rendiconto degli avvenuti versamenti spontanei, la verifica da parte del servizio tributi dei pagamenti e nel caso di omissione, l'invio al domicilio del contribuente di avviso di liquidazione d'ufficio della tassa, mediante notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento (Art. 1 comma 161 L. 27.12.2006, n.296).
 - d - Il termine per il pagamento dell'avviso di liquidazione d'ufficio della tassa è stabilito in 60 giorni dalla data di notifica.

¹ **L'articolo 117, comma 2, della Costituzione** è il seguente:

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

² **L'articolo 119, commi 1 e 2, della Costituzione** è il seguente:

1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio

³ **L'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)** è il seguente: *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."*

⁴ **L'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni)** è il seguente: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*

⁵ **L'articolo 1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007)** "gli Enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato...omissis....."

⁶ **Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)):**

36. Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali.

1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.

2. Nell'impossibilità organizzativa di addivenire a riscossione diretta si applicano le modalità previste dalle norme di legge.

Art. 3 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o TIA può essere effettuata:

a - in proprio dal comune ovvero dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639⁷;

b - mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602⁸, in quanto compatibili, se affidata al concessionario del servizio di riscossione.

2. L'ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo ed è esecutiva di diritto. Allo stesso funzionario competono anche tutte le attività necessarie per addivenire alla riscossione.

3. Il Comune, dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento e ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

Art. 4 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- ✓ la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- ✓ il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
- ✓ il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- ✓ i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- ✓ il decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507;
- ✓ ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

⁷ Il Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 reca "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato". In particolare l'articolo 2 dispone che "Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione." Il potere del Pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è stato soppresso dall'art. 229, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 il quale, inoltre, ha disposto che gli atti sono esecutivi di diritto.

⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".